

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L	A COMMISSIONE TRIBUTAR	RIA PROVINCIALE		
DI TARANTO		<u> </u>	SEZIONE 3	2
riunita con l'intervento dei Signori:				S
	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente e Relatore	. N
	BISESTILE	COSIMO	Gludice	
	GARGANO	SAVERIO	Gludice	,
				P
				2
	•			. .
		3 4 		S
ha emesso la seguente		SENTENZA		
sul ricorso n. 290/12 depositato il 15/02/2012				n.s
	erso AVVISO DI ACCERTAM ro: COMUNE DI TORRICELLA		06 I.C.I. 2006	1. G
proposto dal ricorrente:				
			•	

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 290/12

UDIENZA DEL

21/11/2014

ore 09:00

ENTENZA

1465

RONUNCIATA IL:

2 1 NOV. 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

2 4 GIU. 2016

II Segretario

difeso da:

MONTANARO DOTT:VITO C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La parte ricorrente impugnava con tempestivo ricorso RG 290/2012 l'avviso di accertamento in rettifica per imposta lci 2006; la rettifica scaturiva dalla circostanza che il fabbricato era stato classificato dall'allora Agenzia del Territorio nella Classe Catastale di 3º mentre la contribuente lo riteneva inquadrabile nella Classe 1.

La ricorrente eccepiva il difetto di motivazione e la erroneità della pretesa avversa la mancata allegazione degli atti, l'insussistenza della pretesa e la mancata applicazione dell'art. 12 DL.vo 472/97.

La ricorrente produceva la sentenza, passata in giudicato, emessa dalla C.T.R. di Bari al n. 128/38/13, con la quale veniva accolto il ricorso promosso anche dalla ricorrente avverso la il medesimo accertamento per un anno di imposta differente, attribuendo all'immobile la Classe 1°.

Nessuno si costituiva per il comune di Torricella.

La domanda e' fondata e merita accoglimento.

La Commissione prendere atto del giudicato della sentenza della C.T.R. di Bari n. 138/28/13 che classifica l'immobile de quo nella Classe I, con la conseguenza, che deve dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato che ha posto a base della rettifica la diversa e maggiore Clas-

Gli ulteriori motivi sono assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Torricella al pagamento delle spese e compensi che liquida nella misura di €. 200,00, oltre accessori come per legge.

Taranto, 2 1 NOV, 2014

Il presidente **€**x]ensore